

Ministero della Giustizia

### ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI TREVISO

# Regolamento

"Disciplina delle sedute in videoconferenza e in forma mista della Assemblea degli iscritti dell'Ordine di Treviso"

Approvato dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine nella seduta del 26/07/2022



Ministero della Giustizia

#### Premessa.

Per quanto non descritto nel presente regolamento, sulle competenze, le convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea, si rimanda a quanto previsto dalla disciplina che regola l'esercizio della professione di cui alla Legge 7 gennaio 1976 Nr. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

# Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento intende fornire un indirizzo di comportamento utile a disciplinare la partecipazione alle sedute dell'Assemblea dell'Ordine di Treviso tramite videoconferenza e/o forma di partecipazione mista, così come definito ai successivi articoli.

# Articolo 2 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- Modalità tradizionale "in presenza", ossia la partecipazione alle adunanze dell'Assemblea che prevede la presenza fisica dei componenti presso la sede indicata in occasione della convocazione, così come già normato dalla disciplina in premessa;
- Modalità "in videoconferenza", ossia la partecipazione alle adunanze dell'Assemblea che prevede la possibilità di intervenire da diversi luoghi, in modo simultaneo e in tempo reale, mediante adeguati strumenti di connessione audio-video. Tale modalità è autorizzata anche per eventuali altri partecipanti esterni al Consiglio (es. responsabili di servizio, collaboratori, ecc...)
- Modalità "mista", ossia la partecipazione alle adunanze dell'Assemblea che prevede la contemporanea adozione delle prime due modalità sopra indicate.

### Articolo 3 – Modalità di convocazione e gestione.

A discrezione del Presidente dell'Ordine di Treviso, le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi, oltreché "in presenza", anche "in videoconferenza" e in modalità "mista" così come definite al precedente articolo, posto l'obbligo di segnalare la modalità prevista in sede di convocazione e di evidenziare in sede di verbale la modalità di partecipazione dei vari componenti.

La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

In tal senso viene assicurato l'esercizio delle prerogative degli iscritti riconoscendo anche la partecipazione a distanza, nei limiti della compatibilità con le norme vigenti.

# Articolo 4 – Verifiche funzionali, criteri di partecipazione e svolgimento

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

• consentire di accertare a chi di competenza l'identità degli iscritti che partecipano attraverso la contemporanea attivazione di video e audio;



Ministero della Giustizia

 assicurare il regolare svolgimento dell'adunanza consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione, nonché di esprimere il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno.

Fatti salvi i criteri di svolgimento dell'Assemblea richiamati in premessa, ai fini della validità della seduta:

- si considerano presenti (anche ai fini del quorum) i componenti dell'Assemblea collegati in videoconferenza che siano stati identificati al momento del collegamento;
- sarà d'obbligo dichiarare al Presidente e/o Segretario le eventuali "entrate e uscite" dalla videoconferenza, in assenza delle quali si presume la presenza continuativa, sino a verifica o prova contraria.
- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, potrà essere fatto un appello nel corso della riunione per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del quorum
- fatti salvi punti precedenti, potranno essere accordate modalità di partecipazione senza video in caso di problematiche di connessione al fine di agevolare il regolare svolgimento delle riunioni.
- In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprenderla, salvo verifica del quorum.
- su eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta "in videoconferenza" e/o in forma "mista", decide il Presidente, sentito il Segretario.

## Articolo 5 – Responsabilità utilizzo dell'account

Ciascun partecipante chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

#### Articolo 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine di Treviso ed entra in vigore dal 01/08/2022 e sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio durante lo stato di emergenza da Covid-19, adottata ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in "amministrazione trasparente", sino alla sua abrogazione e/o sostituzione.